



AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO IRAP 2003

SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

DICHIARAZIONE
DELL'IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE

QUADRO IQ

Il quadro e le relative istruzioni sono disponibili
nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Quest'anno il modello è predisposto per la compilazione della dichiarazione in euro per cui tutti gli importi indicati in tale dichiarazione devono essere espressi nella nuova valuta. Non è più possibile indicare importi in lire. Il contribuente, pertanto, dovrà procedere alla conversione in euro di tutti gli importi espressi ancora nella vecchia valuta. A riguardo si rinvia a quanto disposto in materia dalle circolari n. 291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001.

Gli importi devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Anche quest'anno la forma grafica dei modelli è stata predisposta, al fine di agevolarne l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati. In particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: SC caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

1.1 Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2003, SC " va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2002, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - di seguito D.Lgs. n. 446 -, e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e **legge 27 dicembre 2002, n. 289**).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti residenti costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

Il presente quadro deve essere compilato oltreché dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir, dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui alla successiva lett. d) per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Province autonome.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta dovuta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; in tal caso, nel frontespizio del Mod. "UNICO 2003- SC", va barrata la casella IRAP collocata nella sezione "Tipo di dichiarazione".

Le società e gli enti con periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002 (come, ad esempio, nel caso di società con esercizio 1° ottobre 2001 - 30 settembre 2002), devono redigere la dichiarazione IRAP sul corrispondente quadro IQ del Mod. UNICO 2002- Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Il presente quadro è suddiviso in otto sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda. Il totale di tali componenti e il valore della produzione lorda vanno indicati nella sezione quarta. Nella sezione quinta, vanno indicate le deduzioni spettanti alla generalità dei soggetti, quelle specificamente applicabili alle cooperative sociali e di lavoro, la deduzione spettante ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione del lavoro sommerso nonché, in caso di partecipazione ad un GEIE, la quota della produzione netta attribuita da tale organismo; in questa sezione va, altresì, indicata la quota del valore della produzione realizzata all'estero. La sesta sezione attiene alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma. Nella settima sezione, vanno indicati i dati concernenti il calcolo dell'imposta. Nell'ottava sezione, infine, vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti.

Ciascun soggetto è tenuto a indicare, nell'apposita casella, collocata all'inizio del quadro IQ, il proprio codice identificativo desumibile dalla tabella 1 riportata in calce alle presenti istruzioni.

1.2

Sezione I Imprese industriali e commerciali

La sezione I deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere).

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile di tali soggetti è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi di precedenti esercizi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, sono altresì deducibili i costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati (alla generalità o) a categorie dei dipendenti e dei collaboratori.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimen-

tari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valevoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D. Lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 o agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche in assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I indicare:

- in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell'IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
- nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile IRAP;
- in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo, così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

Ai fini della determinazione del valore della produzione lorda dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;
- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci. In tale colonna, va anche indi-

cato l'importo della riserva per ammortamenti anticipati in sospensione d'imposta eventualmente distribuita nel corso del periodo oggetto di dichiarazione.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale). **Come disposto dall'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dei contributi erogati a norma di legge alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.**

Non costituisce componente rilevante ai fini del valore della produzione il premio di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ6**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ7**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa tranne quelle rese da un soggetto – residente o non residente - nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti per l'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi. **Si ricorda che ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non sono più deducibili i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 81, comma 1, lett. i), del Tuir.** L'importo dei predetti costi (o utili) indeducibili classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c. d. indennità chilometriche. **Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci le deduzioni forfetarie di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Tuir non sono deducibili; tuttavia per tali imprese, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Tuir.** Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ9 – relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir, sono deducibili nella misura del 50 per cento; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri e ammortamenti relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n. 448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo.

- **rigo IQ8**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società cedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contrat-

to di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, agli effetti della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Ad esempio, nel caso di locazione finanziaria di un autoveicolo di costo pari ad euro 30.987,41, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (euro 18.075,99 / 30.987,41 euro per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;

- **rigo IQ9**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo degli ammortamenti anticipati accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ10**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ11**, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo o negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci (in caso di valore positivo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno più);
- **rigo IQ12**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3, del Tuir;
- **rigo IQ13**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir.

Il **rigo IQ14** va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, le quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 446, determinano la base imponibile secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 10 dello stesso decreto. Tali regole si applicano anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, ivi compresi i compensi per collaborazioni coordinate e continuative – sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica – ed i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. **Si ricorda che, ai sensi dell' art. 5, comma 2, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, devono essere indicati anche i compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 81, comma 1, lett. i) del Tuir.**

Le retribuzioni vanno assunte in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo IQ14 va ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile a tali attività. Qualora i suddetti emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi va diminuito della quota forfetariamente riferibile a tali attività in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini IRAP e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione secondo le regole sopraindicate degli altri righe della sezione I.

Il rigo IQ14 va utilizzato anche dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado costituiti sotto forma di società cooperativa e consortile previsti dagli artt. 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

1.3

Sezione II Banche e altri soggetti finanziari

La presente sezione deve essere compilata dalle banche e dagli altri enti e società finanziarie indicate nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali sopra illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2.).

Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per i soggetti in questione i criteri stabiliti nei seguenti documenti:

- provvedimento della Banca d'Italia 16 gennaio 1995, come modificato dal successivo provvedimento 7 agosto 1998, concernente le banche (in prosieguo, provvedimento n. 1);
- provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992, concernente le società finanziarie diverse dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) e dalle SICAV (in prosieguo, provvedimento n. 2);
- provvedimento della Banca d'Italia 1° febbraio 1993, concernente le SIM;
- provvedimento della Banca d'Italia contenente le istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, parte II, capitolo XIV, concernenti le SICAV.

Per le banche e gli altri enti e società finanziarie, diversi dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile, concorrono a formare la base imponibile, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce 10 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ16**, proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo di cui alla voce 30 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2. Tali proventi, al netto del credito d'imposta, si riferiscono ai fondi aperti, sia nazionali che esteri, di cui alla legge n. 77 del 1983, alle Sicav di cui al D.Lgs. n. 84 del 1992, ai fondi chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993 e ai fondi immobiliari di cui alla legge n. 86 del 1994;
- **rigo IQ17**, commissioni attive di cui alla voce 40 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ18**, saldo positivo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking", in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;
- **rigo IQ19**, riprese di valore su crediti verso la clientela di cui alla voce 130 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, diversi dagli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, indicati alla voce 70 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 70 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in periodi precedenti, di competenza del periodo stesso. In tale colonna, va, inoltre, indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci;
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 10 di quello allegato al provvedimento n. 2;

- **rigo IQ22**, commissioni passive di cui alla voce 50 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2;
- **rigo IQ23**, saldo negativo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In tale rigo devono trovare indicazione anche i risultati delle valutazioni delle partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di "merchant banking", in quanto rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi;
- **rigo IQ24**, spese amministrative di cui alla voce 80 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2, diverse:
 - dai costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
 - dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir, **nonchè, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, dai compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 81, comma 1, lett. i) del Tuir;**
 - dai compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale.

I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 40 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ8;
- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali e immateriali di cui alla voce 90 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ26**, rettifiche di valore su crediti alla clientela, di cui alla voce 120 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 90 di quello allegato al provvedimento n. 2. Nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,60 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione e la quota costante determinata ai sensi dell'art. 3, comma 107, della legge n. 549 del 1995 nonché l'ammontare delle perdite su crediti deducibili ai sensi del successivo comma 108 del citato art. 3. In tale colonna va, inoltre, indicato l'importo delle perdite su crediti imputate al fondo rischi su crediti per la parte eccedente l'ammontare di detto fondo costituito con accantonamenti dedotti ai fini Ilor o, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP. Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti il limite percentuale dello 0,60 per cento previsto dall'art. 71 del Tuir;
- **rigo IQ27**, quote di accantonamento per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora, di cui alla voce 140 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 80 di quello allegato al provvedimento n. 2. In colonna 3 va indicato l'importo del fondo costituito con accantonamenti dedotti ai fini Ilor e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del citato D.Lgs. n. 506 del 1999, con accantonamenti dedotti ai fini IRAP, recuperato a tassazione ai sensi dell'art. 71, comma 5, del Tuir (parte eccedente il limite del cinque per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio);
- **rigo IQ28**, rettifiche di valore su crediti impliciti qualora non ricomprese in una delle voci del conto economico sopraindicate;

- **rigo IQ29**, altri oneri di gestione di cui alla voce 110 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 60 di quello allegato al provvedimento n. 2. In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. I canoni di locazione finanziaria indicati nella suddetta voce 110 vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata con le regole indicate al rigo IQ24;
- **rigo IQ30**, accantonamenti relativi alle operazioni e concorsi a premio e alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, qualora non siano stati compresi in una delle altre voci di conto economico.

Le modalità di determinazione della base imponibile sopra illustrate valgono anche per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi.

Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell'albo previsto dall'art. 9 dello stesso decreto, il valore della produzione è costituito dalla differenza tra i proventi e gli oneri indicati nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446, tenuto conto delle disposizioni del successivo comma 2.

In particolare, assumono rilevanza i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ17**, commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ20**, altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale proprio distaccato presso terzi;
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;
- **rigo IQ22**, commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario;
- **rigo IQ24**, spese amministrative diverse da quelle per il personale dipendente;
- **rigo IQ25**, ammortamenti di beni materiali ed immateriali;
- **rigo IQ29**, altri oneri di gestione;
- **rigo IQ30**, accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del citato D.Lgs. n. 415 del 1996, determinano il valore della produzione computando, in aggiunta ai componenti sopraindicati, i proventi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e Sicav nonché i profitti e le perdite da operazioni finanziarie su titoli, contratti derivati e valute. Si computano, inoltre, gli interessi attivi e proventi assimilati su titoli di debito e su altri crediti e gli interessi passivi e oneri assimilati su altri debiti.

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77 e 14 agosto 1993, n. 344, e al D.Lgs. 25 gennaio 1996, n. 84, determinano il valore della produzione computando esclusivamente i componenti positivi e negativi indicati nei rigi IQ17, IQ20, IQ22, IQ24, IQ25, IQ29 e IQ30.

Per le società di investimento a capitale variabile il valore della produzione è costituito dalla differenza tra la somma delle provvigioni attive conseguite e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori per servizi resi alla Sicav, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente (comprese le spese per consulenza e pubblicità, i canoni di locazione degli immobili e i costi per servizi di elaborazione dati), degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio e degli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994.

Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del comma 1-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di cui al citato decreto ministeriale.

Si precisa che la mancata iscrizione nell'apposita sezione speciale dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario non preclude, tuttavia, l'applicabilità dell'art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997 se, nella sostanza, il soggetto svolge effettivamente attività finanziaria e sussistono i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale.

Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del c.c., assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione I sia la sezione II, nella quale devono, in particolare, indicare:

- **rigo IQ15**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ16**, proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 del conto economico);
- **rigo IQ18**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;
- **rigo IQ21**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);
- **rigo IQ23**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.4

Sezione III Imprese di assicurazione

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione.

Per la determinazione della base imponibile di tali imprese, si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 446, le disposizioni contenute nei successivi artt. 11 e 11-bis. Valgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole generali illustrate con riferimento alle imprese industriali e commerciali a commento della sezione I (par. 1.2).

Agli effetti della verifica della corretta classificazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, assumono rilievo per le imprese in questione i criteri contenuti nelle istruzioni impartite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) di cui al provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.

Concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446, i seguenti componenti positivi e negativi:

- **rigo IQ33**, premi di competenza e premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.1. e II.1.;
- **rigo IQ34**, altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione – voce I.3. e voce II.4. (tali conti accolgono i proventi di natura tecnica non compresi nei conti I.1., I.2., II.1., II.2 e II.3);
- **rigo IQ35**, proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati – voci II.2.b) aa) e III.3.b) aa);
- **rigo IQ36**, proventi derivanti da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote – voci II.2.b) bb), III.3.b) bb). I proventi da partecipazione in organismi di investimento collettivo vanno assunti al netto del credito d'imposta;
- **rigo IQ37**, proventi da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.2.c) e III.3.c);
- **rigo IQ38**, profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.2.d) e III.3.d).

Per l'individuazione degli investimenti non durevoli assumono rilievo le classificazioni operate nella nota integrativa. In tale rigo vanno incluse le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicata, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo oggetto della dichiarazione, rinviata ai periodi d'imposta successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso. In tale colonna va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci nonché l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero dall'assegnazione ai soci dei suddetti beni strumentali.

Nei **righi da IQ35 a IQ38** vanno inclusi i proventi della specie contabilizzati sub voce II. 3. "proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione";

- **rigo IQ39**, provvigioni, comprese quelle di incasso, e le altre spese di acquisizione – voci I.7. e II.8., con esclusione delle voci I.7.e) e II.8.e);
- **rigo IQ40**, oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione – voci I.4. e II.5. **La variazione della riserva sinistri delle società che esercitano attività assicurativa danni è deducibile in misura non superiore al 95 per cento; l'eccedenza, che va indicata in colonna 3, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi;**
- **rigo IQ41**, oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi – voci II.9.a) e III 5.a). Sono comunque esclusi gli oneri finanziari riferibili ai canoni di locazione finanziaria, determinati secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ8;
- **rigo IQ42**, rettifiche di valore su investimenti non durevoli – voci II.9.b) e III.5.b);
- **rigo IQ43**, perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli – voci II.9.c) e III.5.c). In tale rigo vanno incluse le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali;
Nei righe da IQ41 a IQ43 vanno inclusi gli oneri della specie contabilizzati sub voce II.10 (oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione);
- **rigo IQ44**, variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.5., I.9. e II.6.;
- **rigo IQ45**, ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione – voci I.6 e II.7.;
- **rigo IQ46**, altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione - voci I.8. e II.11. Con riguardo alle svalutazioni dei crediti verso gli assicurati, nella colonna 2, vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,60 per cento e deducibili nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Nella colonna 3, va indicato l'importo delle svalutazioni dell'esercizio eccedenti il limite dello 0,60 per cento previsto dall'art. 71, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ47**, altre spese amministrative – voci I.7.e) e II.8.e). Figurano, in particolare, in tale voce le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse di competenza dell'esercizio non affluiti negli altri righe;
- **rigo IQ48**, accantonamenti relativi a operazioni a premio – voce III.8) – e a concorsi a premio e accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia compresi nelle voci I.7.e) e II.8.e);

- **rigo IQ49**, costi del personale compresi nei componenti negativi indicati nei precedenti righi:
 - relativi al personale dipendente, tra i quali vanno compresi anche quelli sostenuti per il personale impiegato in regime di distacco o in base a contratto di lavoro interinale. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;
 - compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir, **Si ricorda che, ai sensi dell' art. 5, comma 2, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, devono essere indicati anche i compensi per attività commerciali occasionali di cui all'art. 81, comma 1, lett. i) del Tuir;**
 - compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art. 47 del Tuir, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto, residente o non residente, nell'ambito della propria attività artistica o professionale.

I costi indicati nel rigo IQ49 (il cui importo deve essere preceduto dal segno meno) vanno pertanto esclusi dai componenti negativi ammessi in deduzione.

1.5

Sezione IV Valore della produzione lorda

In tale sezione va operata la somma algebrica dei componenti positivi e negativi indicati nelle precedenti sezioni. L'importo così determinato va indicato nel rigo IQ52, preceduto dal segno meno in caso di valore negativo.

1.6

Sezione V Deduzioni e valore della produzione netta

La sezione V attiene all'indicazione delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, commi 1, lett. a), e 4-bis, e 17, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 446. In tale sezione va, inoltre, data indicazione della quota del valore della produzione derivante dalla eventuale partecipazione a un GEIE (Gruppo economico di interesse europeo) nonché la deduzione spettante ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione del lavoro sommerso.

Nei **rigi da IQ53 a IQ56** vanno, in particolare, indicati:

- **rigo IQ53**, i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo) dovuti nel periodo d'imposta. In caso di distacco di personale o di c.d. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale;
- **rigo IQ54**, le spese relative agli apprendisti nonché, ai disabili impiegati nel periodo d'imposta così come definiti dall'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
- **rigo IQ55**, il settanta per cento delle spese relative al personale impiegato con contratto di formazione lavoro nel periodo d'imposta. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della Legge 27 dicembre 2002, n.289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, è prevista l'integrale deducibilità delle spese per il personale assunto con contratto di formazione lavoro.**

Il **rigo IQ56** è riservato alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle quali, oltre a quelle da indicare nei precedenti rigi, è riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, pertanto, indicato il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge impiegate nel periodo d'imposta.

Nel **rigo IQ57**, va indicato l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti (somma dei rigi da IQ53 a IQ56).

Nel **rigo IQ58**, va indicato il valore della produzione al netto delle suddette deduzioni (importo di rigo IQ52 meno importo di rigo IQ57).

Nel **rigo IQ59**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446,

(illustrate a commento della Sezione VI) e si ottiene applicando all'importo di rigo IQ58 il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ66 (per i soggetti tenuti alla compilazione della Sezione I) o di rigo IQ67 (per le banche) o di rigo IQ68 (per le società e gli enti finanziari diversi dalle banche) o di rigo IQ69 (per le imprese di assicurazione).

Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

Nel **rigo IQ60**, va indicata la differenza tra l'importo del rigo IQ58 e quello di rigo IQ59.

Nel **rigo IQ61**, va indicata la quota del valore della produzione attribuita al contribuente che partecipa a un gruppo economico d'interesse europeo (GEIE). Tale quota è attribuita al netto delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. In caso di valore negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ62**, va indicato, in colonna 2, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ60 e, in colonna 1, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ61. La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righe IQ60 e IQ61 sono di segno positivo.

Tale deduzione spetta a condizione che la somma algebrica tra l'importo di rigo IQ58 e quello di rigo IQ61 non superi euro 180.914,85 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI

Base imponibile	Deduzione
fino a 180.759,91	5.165
oltre 180.759,91 e fino a 180.811,56	3.873
oltre 180.811,56 e fino a 180.863,21	2.582
oltre 180.863,21 e fino a 180.914,85	1.291

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha sostituito l'art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'ulteriore deduzione spetta a condizione che la somma algebrica tra l'importo di rigo IQ58 e quello di rigo IQ61 non superi euro 180.984,91 e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI DAL 1° GENNAIO 2003

Base imponibile	Deduzione
fino a 180.759,91	7.500
oltre 180.759,91 e fino a 180.834,91	5.625
oltre 180.834,91 e fino a 180.909,91	3.750
oltre 180.909,91 e fino a 180.984,91	1.875

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e), della Legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha aggiunto il comma 4-bis.2 all'art. 11 del D.Lgs n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ63**, va indicato l'ammontare della deduzione spettante ai soggetti che usufruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dalla legge del 28 dicembre 2001, n. 448, **e dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.** Ai sensi di tale disposizione l'IRAP non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato così come determinato ai fini delle imposte sui redditi nei relativi quadri d'impresa e lavoro autonomo ed assoggettato ad imposta sostitutiva. Va, pertanto, riportato l'importo di cui al rigo RN7 colonna 1 del quadro RN del Modello Unico 2003 SC, qualora in colonna 2 sia indicato il codice 1 o il codice 2.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 2, lett. e), della legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha aggiunto il comma 4-bis.1 all'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la deduzione ivi prevista deve essere indicata, qualora ne sussistano i presupposti, nel rigo IQ64.

Tale disposizione prevede, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del citato decreto, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque.

La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale.

A tal fine, per il computo del numero di lavoratori dipendenti non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. e), della Legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, che ha aggiunto il comma 4-bis.2 all'art. 11 del D.Lgs n. 446 del 1997, in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.

Nel **rigo IQ65**, va indicato:

- in **colonna 3**, la differenza tra l'importo di rigo IQ60 e la somma degli importi di rigo IQ62, colonna 2, rigo IQ63 e rigo IQ64; nel caso in cui il risultato è negativo indicare 0;
- in **colonna 1**, per il quinto periodo di applicazione dell'IRAP, anche se iniziato successivamente al 1° gennaio 2002, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota dell'1,9 per cento, **(elevata al 3,75 per cento dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003)**, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446, come modificato dall'art. 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 9, comma 7, della legge 28.12.2001, n. 448 **e dall'art. 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289**, ovvero assoggettabile alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole. L'applicazione dell'aliquota in tale misura è prevista per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Si considerano operanti nel settore agricolo: le società e gli enti in genere che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, anche se operanti in altri settori (industriale, assicurativo, ecc.); le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell'apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell'industria o del commercio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP;
- in **colonna 2**, la quota dell'importo di colonna 3 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento o ad altre aliquote anche per effetto dell'applicazione di leggi regionali. Ai sensi del comma 2 del citato art. 45, come modificato dall'art. 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le banche e gli altri enti e società finanziarie e

per le imprese di assicurazione, per il quinto periodo di applicazione dell'IRAP, anche se iniziato successivamente al 1° gennaio 2002, l'aliquota è stabilita nella misura del 4,75 per cento.

1.7**Sezione VI
Ripartizione
territoriale della
base imponibile
e dell'imposta**

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione per l'esercizio di attività agricola assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale (importo di rigo IQ65, colonna 1) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento ovvero all'aliquota del 4,75 per cento o ad altre aliquote previste da leggi regionali (importo di rigo IQ65, colonna 2); in caso di insufficienza dei rigi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione territoriale della quota del valore della produzione attribuita dal GEE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei rigi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ62, colonna 1.

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

Per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I (imprese industriali e commerciali) il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato (importo di colonna 2 del rigo IQ66).

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446, la medesima regola di riparto si applica per i soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni (o province autonome).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Qualora un contribuente eserciti in una stessa regione attività industriali e commerciali soggette ad aliquote diverse in virtù della facoltà di variazione delle aliquote concessa alle regioni dall'art. 16 comma 3, del D.Lgs. 446 del 1997, una volta determinato, in base all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 446/97, il valore della produzione netta riferibile a ciascuna regione, dovrà ripartire tale valore tra le diverse attività soggette ad aliquote differenti applicando il medesimo criterio dettato dall'art. 4 comma 2 del decreto citato. La proporzione sarà effettuata confrontando le retribuzioni degli addetti a ciascuna attività soggetta a diversa aliquota con le retribuzioni degli addetti permanentemente occupati nell'intero territorio regionale già assunte a base per la ripartizione tra le singole regioni della base imponibile nazionale.

Nel **rigo IQ66**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in colonna 2, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.

Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

I soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività produttive nel territorio di più regioni (o province autonome) devono indicare soltanto il dato delle retribuzioni, dei compensi e degli utili relativi al personale dipendente, ai collaboratori e agli associati in partecipazione impiegati in Italia (colonna 2 di rigo IQ66).

I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le banche, il riparto territoriale del valore della produzione netta va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso le filiali operanti all'estero e presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli.

A questi effetti si tiene conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di depositi e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l'attività di gestione di patrimoni mobiliari).

Nel **rigo IQ67**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei depositi in denaro e in titoli costituiti dalla clientela presso le filiali operanti all'estero e, in colonna 2, l'ammontare di tali depositi costituiti presso gli sportelli operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le società e gli enti finanziari, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione territoriale del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli "impieghi" – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma) o all'estero ovvero agli "ordini", successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma) o all'estero.

Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale ma quello della sede in cui l'impiego è effettuato o l'ordine, successivamente eseguito, è raccolto.

Nel **rigo IQ68**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalle filiali operanti all'estero e, in colonna 2, l'ammontare degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti a indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per le imprese di assicurazione, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari (ad esempio, brokers, promotori, sistema bancario) sono imputabili all'ufficio direzionale dell'impresa che gestisce il contratto (tra i quali, tenuto conto della loro funzione, non rientrano gli ispettorati amministrativi e i centri di liquidazione sinistri), indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l'attività promozionale. **Nel caso in cui il contratto sia gestito da uffici ubicati in più regioni e/o province autonome, si fa riferimento all'ufficio che intrattiene i rapporti con gli agenti o gli altri intermediari.**

I premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti per un periodo inferiore a tre mesi sono imputabili alla regione (o provincia autonoma) in cui l'impresa è domiciliata.

Nel **rigo IQ69**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti all'estero e, in colonna 2, l'ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell'impresa operanti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti sono tenuti ad indicare il solo dato di colonna 2. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **rigi** da **IQ70** a **IQ90**, va indicato:

- in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 2**, la quota attribuita a ciascuna regione o provincia autonoma, determinata, per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione I, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ66, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione della base imponibile delle banche (rigo IQ67) o delle società ed enti finanziari diversi dalle banche (rigo IQ68) o delle imprese di assicurazione (rigo IQ69). L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ65, se positivo, e nel rigo IQ60, se negativo.

Nel caso di esercizio nella stessa regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più rigi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività;

- in **colonna 3**, l'importo della riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in **colonna 4**, la differenza tra l'importo del valore della produzione indicato in col. 2 e quello delle riduzioni indicate in col. 3, aumentata (o diminuita), in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota del valore della produzione – anche se di segno negativo – attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ61, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ62, colonna 1). Nel caso in cui l'importo risultante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;
- in **colonna 5**, la codifica, desunta dalla apposita tabella, riportata in appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo;
- in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata;
- in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Nel caso in cui il contribuente intende avvalersi del credito di imposta introdotto da specifiche leggi regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano), deve provvedere, dopo aver effettuato la ripartizione territoriale della base imponibile con riguardo alla regione (o alla provincia autonoma) di produzione cui si riferisce il credito ed aver determinato la corrispondente imposta netta, a compilare un ulteriore rigo ed indicare:

- in colonna 1, il codice identificativo della regione o della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in colonna 5, la codifica CR;
- in colonna 7, l'importo del credito di imposta utilizzato preceduto dal segno meno.

1.8

Sezione VII Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ91**, va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei rigi da IQ70 a IQ90.

Nel **rigo IQ92**, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 4 del rigo RX3 del "Mod. UNICO 2002 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati").

Nel **rigo IQ93**, va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicato nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli F24.

Nel **rigo IQ94**, va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo IQ91 e la somma degli importi indicati nei rigi IQ92 e IQ94, diminuita dell'importo di rigo IQ93, va indicata nel rigo IQ95 (importo a debito) ovvero IQ96 (importo a credito).

1.9

Sezione VIII Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

La presente sezione va compilata, ai fini dell'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti, dai soggetti residenti negli Stati Uniti con stabile organizzazione in Italia e dalle società di capitali residenti in Italia relativamente alle quali almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto è posseduto da una società statunitense.

In tale sezione, va indicato:

- **rigo IQ97**, l'ammontare dei costi per lavoro dipendente e degli altri costi assimilati (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per lavoro autonomo occasionale, per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro) indeducibili ai fini dell'IRAP;
- **rigo IQ98**, l'ammontare degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indeducibili ai fini dell'IRAP, al lordo degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari esclusi dalla formazione della base imponibile;
- **rigo IQ99**, l'importo dell'IRAP accreditabile, soggetto alle limitazioni della legge tributaria statunitense, corrispondente al rapporto tra la base imponibile rettificata – costituita dalla differenza tra la base imponibile totale (su cui è applicata l'IRAP) e la somma degli importi dei rigi IQ97 e IQ98 – e la base imponibile totale. A maggior chiarimento si formula il seguente esempio: si assuma che la base imponibile dell'IRAP sia pari a euro 5.164,00, che gli interessi passivi ed il costo del lavoro non dedotti siano pari, rispettivamente, a euro 516,00 ed euro 1.032,00. Si ipotizzi, inoltre, per semplicità, che l'IRAP dovuta sia pari a euro 258,00. La formula per la determinazione del credito d'imposta risulta essere la seguente:

$$\frac{5.164,00 - (516,00 + 1.032,00)}{5.164,00} =$$

$$\frac{5.164,00 - (1.548,00)}{5.164,00} = \frac{3.616,00}{5.164,00} = 70\%$$

credito di imposta = 258,00 x 70% = 180,60

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valesi per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEG, pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 è dovuto in misura pari al **99** per cento dell'importo indicato nel rigo IQ91 – sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66 – e va versato in due rate:

– la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione, vale a dire entro **il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano la prima rata di acconto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.**

– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA 1 - CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	06	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)
02	Società cooperative edilizie	07	Società di investimento a capitale variabile (art. 6, comma 4)
03	Banche e altri enti e società finanziari (art. 6, comma 1)	08	Società iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 6, comma 1-bis)
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2, 1° periodo)	09	Imprese di assicurazione (art. 7)
05	Società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari (art. 6, comma 2, 2° periodo)		

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

APPENDICE

Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo

AVVERTENZE La presente tabella, consultabile sul sito Internet dell' Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), assume valore puramente indicativo essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati. Per maggiori informazioni e delucidazioni si invita, pertanto, a contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma	
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16/03/01 n. 9	
	A2	Agevolazioni soggetti di cui all' art.3 co.1 lett. a), b) c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività nel biennio 2001/2002, purché il valore della produzione netta non superi euro 77.468,53 pari a £. 150.000.000.	3,25	01/01/01	secondo anno di attività	Art. 1 - L. R. 29/03/01 n. 11	
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi *** (agevolazione sospesa in quanto subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dell' esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea)	0,90	01/01/02	***	Art. 13 - L. R. 10/05/02 n. 7	
	A4	Agevolazioni per i soggetti di cui all' art.3 ,co.1, lett. a), b) del D.Lgs. n. 446/97 operanti in Comuni Montani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	a regime	Art. 14 - L. R. 10/05/02 n. 7	
Basilicata	A1	Agevolazione Onlus	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 1 L. R. 31/01/02 n. 10	
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 29, comma 3 L. R. 31/01/02 n. 10	
Emilia Rom.(*)	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48	
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48	
(*) La regione Emilia Romagna, con nota del 21 gennaio 2003, ha precisato che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la riduzione si applica a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.							
Friuli V. G.	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//		si attende regolamento di attuazione	Artt. 4 e 5 della L.R. 25/02/2000 n. 4	
	A1	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett a) L. R. 25/01/02 n.3	
	A2	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 2 co. 1, lett b) L. R. 25/01/02 n.3	
	A3	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1	
	A4	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) della L. R. 7/92 aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/03	per. imp. in corso	Art. 1, L.R. 29/01/03 n. 1	
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese artigiane e loro consorzi	//			si attende regolamento di attuazione	Art. 64, L. R. 22.04.2002 n. 12
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23	
	E2	Cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della L.R. 7.02.1992, n. 7.	esenti	01/01/02	a regime	Art. 2-bis, L.R. 25/01/2002, n.3 introdotto dall'art.7, comma 10, L.R. 23/08/02, n.23	
Lazio (*)	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5) Riduzione di aliquota dell'1,00%	0,90	01/01/02		Legge regionale 13/12/01, n. 34	
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7; 93) Riduzione di aliquota dell'0,50%	3,75	01/01/02		Come sopra	
	A3	Agevolazione temporanea per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT 62,63.3) Riduzione di aliquota dello 0,50% per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati USA	3,75	01/01/02		Come sopra	
	N1	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02		Come sopra	

N2	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 66) per cui non vi sono variazioni d'aliquota limitatamente alle assicurazioni	4,75	01/01/02		Come sopra	
SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione temporanea della maggiorazione dell'aliquota IRAP)	4,25	01/01/02		Come sopra	
M1	Maggiorazione dello 0,75% per i settori di cui al quarto gruppo tab. A (codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, escluso 51.1; 62)	5,00	01/01/02		Come sopra	
M2	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab. A (codici ISTAT 24, 64, 67, 70/71, 92.2, 92.4)	5,25	01/01/02		Come sopra	
M3	Maggiorazione dell'1,00% per i settori di cui al quinto gruppo tab. A (codice ISTAT 65)	5,75	01/01/02		Come sopra	
A4	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. ISTAT 85.31, 85.32)	3,75	01/01/02		Come sopra	
A5	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli per i primi tre anni dall'inizio dell'attività)	3,25	01/01/02		Come sopra	
A6	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A)	3,25	01/01/02		Come sopra	
A7	Agevolazione per le imprese in stato di crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A)	3,75	01/01/02		Come sopra	
(*) La regione Lazio, con nota del 20 novembre 2002, ha precisato che le variazioni di aliquota IRAP introdotte dalla legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 si applicano a tutti i periodi d'imposta che iniziano dal 1° gennaio 2002.						
Liguria	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90;	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21/05/01 n. 13 così come integrato dall'art. 3, co. 1, L. R. 07/05/02 n. 20
	A2	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 446/97 aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani, alle condizioni previste dalla legge regionale	3,25	01/01/02	periodo di imposta d'inizio attività e due successivi	Art. 3, co. 2, L.R. 07/05/02 n. 20
	A3	Agevolazione nei confronti dei seguenti soggetti, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione : a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni; b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 N.B. Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della L. 381/1991.	3,00	01/01/02		Art. 3, commi 3 e 4, L. R. 07/05/02 n.20
Lombardia	M1	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2002, 4,75%)	5,75	01/01/02		Art. 1 co. 5 L. R. 18/12/01 n. 27
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota per le banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione (aliquota per il 2003, 4,25%)	5,25	01/01/03		Art. 1 co. 1 L. R. 23/12/02 n. 33
	A1	Agenzie viaggi e turismo-compresi i tour operators- (codice ISTAT 63.30.1), guide e accompagnatori turistici (codice ISTAT 63.30.2)	3,25	01/01/02	solo per l'anno d'imposta 2002	Art. 1 co. 6 L. R. 18/12/01 n. 27
	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 L. R. 18/12/01 n. 27
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19/12/01 n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	4,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 4, lett. a), b), c), d), e) L. R. 19/12/01 n. 35

		b) alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove imprese giovanili di cui all'art.6 della l.r. 20 maggio 1997, n.31 che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2002;			per i primi due anni di imposta	
		c) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n.460;			a regime	
		d) alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381;			a regime	
		e) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis), del D.lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale.			a regime	
	A1	Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	3,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 5 L. R. 19/12/01 n. 35
	M2	Maggiorazione aliquote per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 446/1997 (banche ed altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazioni)	5,75	01/01/02	periodo d'imposta in corso al 01/01/02	Art. 1, co. 6 L. R. 19/12/01 n. 35
Piemonte	E1	Esonero per l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"), dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.	esente	01/01/01	a regime	Art. 1, L. R. 05/08/02 n. 20
Puglia	E1	Esenzione Onlus	esente	01/01/02	a regime	Art. 48 L. R. 21/05/02 n. 7
Sicilia (*)	M1	Maggiorazione dell'1% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997	5,25	01/01/02		Art.7, co. 1, L. R. 26/03/02 n. 2
	A1	Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, salvo quanto previsto dal co. 5, dell'art. 7, L. R. n. 2 del 26/03/2002, l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25%	4	01/01/03		Art.7, co. 2, L. R. 26/03/02 n. 2
	M2	Maggiorazione dell'1% dell'aliquota IRAP per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi in Sicilia	5,25	27/03/02		Art.7, co. 3, L. R. 26/03/02 n. 2
	A2	Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia, l'aliquota del 3,25%	3,25	27/03/02	tre anni dalla denuncia	Art.7, co. 4, L. R. 26/03/02 n. 2
	E1	Organizzazioni non lucrative di cui al D.lgs. 4/12/1997, n.460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 sono esenti dall'IRAP	esenti	01/01/02		Art.7, co. 5, L. R. 26/03/02 n. 2
(*) La regione Sicilia, con nota del 6 febbraio 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, anche con riguardo i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta che iniziano successivamente alle decorrenze stabilite dalla stessa.						
Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26/1/01 n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla Legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26/1/01 n. 2
	A3	Agevolazioni alle imprese giovanili (L. R. n. 27 del 26/04/93) costituite nel 2001-2003	3,25	01/01/01	3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26/1/01 n. 2
	A4	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26/01/01 n. 2
	A5 (*)	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni parzialmente montani purché inseriti in comunità montane	3,75	01/01/03	a regime	Art. 1, L. R. 20/12/02 n. 43
	E1	Esenzione per gli esercenti commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
	M1 (*)	Soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997	4,40	01/01/03	a regime	Art. 2, L. R. 20/12/02 n. 43
(*) La regione Toscana, con nota del 12 marzo 2003, ha precisato che la norma regionale si applica, per i soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare, ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2003.						
Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27/4/01 n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27/04/01 n. 13

	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27/04/01 n. 13
Veneto	A1	Agevolazione per le imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 9/02/01 n. 5
	A2	Agevolazione per le imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 e 2, L. R. 09/02/01 n. 5
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi costituiti nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.24/1994	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 3, L. R. 09/02/01 n° 5
Prov. di Bolzano	E1	Esenzioni Onlus	esenti	dal periodo d'imposta in corso all'01/01/03	a regime	Art. 1, L. P. 26/07/02 n. 11
Prov. di Trento	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP per Imprese di cui all'art.2 della L.P. 13/12/99 n.6 che attuano investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti previsti dall'art. 3 della stessa legge	//	si attende regolamento di attuazione	periodo d'imposta in corso	Art. 5, L. P. 22-3-2001, n. 3
	A1	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	3 per. imp. da inizio attività	Art. 4, co. 3, L. P. 22/03/01 n. 3
	A2	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 1, L. P. 31/12/01, n. 11
	A3	Agevolazione per i soggetti esercenti attività di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche – Ateco / 91	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 3, L. P. 31/12/01, n. 11
	A4	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo cooperative della piccola pesca e loro consorzi	0,90	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 2, L. P. 31/12/01, n. 11
	A5	Agevolazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.446/1997 considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) .	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 13, L. P. 19/02/02, n. 1
	A6	Agevolazione per il sostegno delle attività economiche penalizzate dalla carenza di precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001/2002.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art.16, co. 2 L.P. 11/06/02, n.8
Per tutte le regioni	XX	Il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



--	--	--

Sez. I Enti privati non commerciali				Valori IRAP							
Attività non commerciale	IQ1	Retribuzioni personale dipendente					,00				
	IQ2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47 del Tuir					,00				
	IQ3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 81, comma 1, lett. I), del Tuir					,00				
	IQ4	Deduzioni	Spese apprendisti e disabili	1	2	Contratti formazione lavoro	3				
					,00		,00		,00		
IQ5 Valore della produzione netta (IQ1 + IQ2 + IQ3 — IQ4 col. 3)							,00				
Sez. II Enti privati non commerciali ed enti pubblici				Valori contabili			Variazioni		Valori IRAP		
Attività commerciale	IQ6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1	,00	2	In aumento	3	In diminuzione	4	,00	
	IQ7	Variazioni delle rimanenze		,00		,00		,00		,00	
	IQ8	Variazioni di lavori in corso su ordinazione		,00		,00		,00		,00	
	IQ9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00		,00		,00		,00	
	IQ10	Altri ricavi e proventi		,00		,00		,00		,00	
	IQ11 Totale componenti positivi										,00
	Produttori agricoli	IQ12	Costi per materie prime, merci, ecc.	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		IQ13	Costi per servizi		,00		,00		,00		,00
		IQ14	Costi per il godimento di beni di terzi		,00		,00		,00		,00
		IQ15	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		,00		,00		,00		,00
Opzione <input type="checkbox"/>	IQ16	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		,00		,00		,00		,00	
Revoca <input type="checkbox"/>	IQ17	Variazioni delle rimanenze		,00		,00		,00		,00	
	IQ18	Oneri diversi di gestione		,00		,00		,00		,00	
	IQ19	Accantonamenti ex artt. 70 e 73 del Tuir		,00		,00		,00		,00	
	IQ20 Totale componenti negativi										,00
	IQ21	Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	1	2	Spese apprendisti e disabili	3	Contratti formazione lavoro	4		
					,00		,00		,00		,00
	IQ22 Valore della produzione netta (IQ11 — IQ20 — IQ21 col. 4)										,00
Sez. III Soggetti in regime forfetario											
IQ23							Reddito d'impresa determinato forfetariamente			,00	
IQ24							Retribuzioni, compensi e altre somme			,00	
IQ25							Interessi passivi			,00	
	IQ26	Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	1	2	Spese apprendisti e disabili	3	Contratti formazione lavoro	4		
					,00		,00		,00		,00
IQ27 Valore della produzione netta (IQ23 + IQ24 + IQ25 — IQ26 col. 4)										,00	
Sez. IV Produttori agricoli											
IQ28							Corrispettivi			,00	
IQ29							Acquisti destinati alla produzione			,00	
	IQ30	Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	1	2	Spese apprendisti e disabili	3	Contratti formazione lavoro	4		
					,00		,00		,00		,00
IQ31 Valore della produzione netta (IQ28 — IQ29 — IQ30 col. 4)										,00	
Sez. V Soggetti non residenti esercenti arti e professioni											
IQ32							Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica			,00	
IQ33							Costi inerenti all'attività esercitata			,00	
	IQ34	Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	1	2	Spese apprendisti e disabili	3	Contratti formazione lavoro	4		
					,00		,00		,00		,00
IQ35 Valore della produzione netta (IQ32 — IQ33 — IQ34 col. 4)										,00	

Sez. VI Valore della produzione netta				Estero		Italia		
		1	2	3				
IQ36	Valore della produzione di riga IQ5		,00		,00		,00	
IQ37	Valore della produzione di riga IQ22		,00		,00		,00	
IQ38	Valore della produzione di riga IQ27		,00		,00		,00	
IQ39	Valore della produzione di riga IQ31		,00		,00		,00	
IQ40	Valore della produzione di riga IQ35		,00		,00		,00	
IQ41	Totale valore della produzione		,00		,00		,00	
IQ42	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE						,00	
IQ43	Ulteriore deduzione			quota GEIE 1	,00	2	,00	
IQ44	Deduzione emersione dal sommerso						,00	
IQ45	Deduzione per lavoro dipendente						,00	
IQ46	Valore della produzione netta						,00	
IQ47	Importo di riga IQ46 soggetto ad aliquota del settore agricolo						,00	
IQ48	Importo di riga IQ46 soggetto ad altre aliquote						,00	
Sez. VII Ripartizione della base imponibile e dell'imposta				Estero	,00	Italia	,00	
IQ49	Ammontare complessivo delle retribuzioni			Estero		Italia		
IQ50	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri			Estero		Italia		
		Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta
IQ69		1	2	3	4	6	7	
			,00	,00	,00		%	,00
IQ70			,00	,00	,00		%	,00
IQ71			,00	,00	,00		%	,00
IQ72			,00	,00	,00		%	,00
IQ73			,00	,00	,00		%	,00
IQ74			,00	,00	,00		%	,00
IQ75			,00	,00	,00		%	,00
IQ76			,00	,00	,00		%	,00
IQ77			,00	,00	,00		%	,00
IQ78			,00	,00	,00		%	,00
IQ79			,00	,00	,00		%	,00
IQ80			,00	,00	,00		%	,00
IQ81			,00	,00	,00		%	,00
IQ82			,00	,00	,00		%	,00
IQ83			,00	,00	,00		%	,00
IQ84			,00	,00	,00		%	,00
IQ85			,00	,00	,00		%	,00
IQ86			,00	,00	,00		%	,00
IQ87			,00	,00	,00		%	,00
IQ88			,00	,00	,00		%	,00
IQ89			,00	,00	,00		%	,00
Sez. VIII Dati concernenti il versamento dell'imposta								
IQ90	Totale imposta							,00
IQ91	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione							,00
IQ92	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
IQ93	Acconti versati							,00
IQ94	Importo a debito							,00
IQ95	Importo a credito							,00
Sez. IX Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti								
IQ96	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili							,00
IQ97	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili							,00
IQ98	Importo accreditabile							,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.